



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

PROVINCIA DI VARESE

21034 Cocquio Trevisago
Via Roma, 54

Tel 0332/700820
Fax 0332/700977

ORDINANZA N° 3 DEL 20/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento all'art. 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale» che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale»;

RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale;

CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555doc/c/dipps/fun/ctr/1316 del 8 marzo 2020 a firma del Capo della Sicurezza Gabrielli, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020, ha disposto che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

RILEVATO inoltre che:

- nonostante le indicazioni di evitare qualsiasi forma di aggregazione e forme di assembramento anche all'aperto, si sono verificati affollamenti nei giardini e parchi pubblici comunali;
- nonostante le indicazioni che gli spostamenti sono ammissibili solo nei casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, molte persone non rispettano tali indicazioni;

RITENUTO, allo scopo di contrastare l'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica che siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

VALUTATO, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di disporre, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- Il divieto di sedersi su panchine e muretti su tutte le aree pubbliche del Territorio Comunale;
- Il divieto assoluto di passeggio, (anche con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche), attività sportiva in luogo pubblico, uso della bicicletta, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'8 e dell'11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117(2) Uff II I – Prot. civile del 12.3.2020;
- Sono consentite tali attività esclusivamente entro il Limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone;
- Obbligo per i proprietari di animali d'affezione di dotarsi di sacchetti e bottiglia d'acqua per la raccolta delle deiezioni e la pulizia del selciato;
- Divieto di traffico veicolare nel territorio cittadino per soggetti non residenti nel Comune o nei comuni limitrofi, esclusi gli spostamenti giustificati da necessità di approvvigionamento di beni di prima necessità, come alimentari o farmaci, o per esigenze lavorative, **escluso il traffico su strade provinciali e statali**, con conseguente obbligo di rispettare, all'interno del territorio comunale, i percorsi veicolari alternativi consigliati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile;

- Obbligo per tutte le attività commerciali, inclusi supermercati e farmacie, di dotarsi di personale che all'entrata dell'esercizio faccia mantenere la distanza di un metro tra le persone e vigili costantemente sull'ingresso scaglionato degli avventori.
- Di chiudere all'utenza i cimiteri del territorio, al fine di evitare assembramenti di persone. L'ingresso sarà consentito solo per le tumulazioni programmate;
- Divieto di utilizzo sulla pubblica via e nelle pertinenze di essa, di decespugliatori, soffiatori o attrezzature consimili, che possano causare sollevamento e dispersione di polveri nell'aria;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/200;

VISTI:

- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali

ORDINA

sino a fine emergenza sanitaria:

- Il divieto di sedersi su panchine e muretti su tutte le aree pubbliche del Territorio Comunale;
- Il divieto assoluto di passeggio, (anche con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche), attività sportiva in luogo pubblico, uso della bicicletta, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'8 e dell'11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117(2) Uff II I – Prot. civile del 12.3.2020;
- Sono consentite tali attività esclusivamente entro il Limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone;
- Obbligo per i proprietari di animali d'affezione di dotarsi di sacchetti e bottiglia d'acqua per la raccolta delle deiezioni e la pulizia del selciato;
- Divieto di traffico veicolare nel territorio cittadino per soggetti non residenti nel Comune o nei comuni limitrofi, esclusi gli spostamenti giustificati da necessità di approvvigionamento di beni di prima necessità, come alimentari o farmaci, o per esigenze lavorative, **escluso il traffico su strade provinciali e statali**, con conseguente obbligo di rispettare, all'interno del territorio comunale, i percorsi veicolari alternativi consigliati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile;
- Obbligo per tutte le attività commerciali, inclusi supermercati e farmacie, di dotarsi di personale che all'entrata dell'esercizio faccia mantenere la distanza di un metro tra le persone e vigili costantemente sull'ingresso scaglionato degli avventori;
- Di chiudere all'utenza i cimiteri del territorio, al fine di evitare assembramenti di persone. L'ingresso sarà consentito solo per le tumulazioni programmate;

- Divieto di utilizzo sulla pubblica via e nelle pertinenze di essa, di decespugliatori, soffiatori o attrezzature consimili, che possano causare sollevamento e dispersione di polveri nell'aria;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p.

DISPONE

- Che il presente atto entra in vigore dalle ore 16 della data odierna e fino al termine dell'emergenza sanitaria.
- che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune di Cocquio Trevisago e trasmesso agli uffici interessati.
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Locale di Cocquio Trevisago, Prefettura di Varese, Questura di Varese, Guardia di Finanza di Varese e alla stazione dei Carabinieri di Besozzo.

IL SINDACO

Dott. Danilo Centrella

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.